

PARCO NAZIONALE DELL' APPENNINO TOSCO EMILIANO
Legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 9, co. 8-bis e s., e ss. mm. ii.

STATUTO DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DELL' APPENNINO TOSCO EMILIANO

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Natura Giuridica

1. Il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, ai sensi dell'art. 4 co. 2 della legge 344/97, è stato istituito sulla base della perimetrazione e individuazione della denominazione proposta dai comuni e dalle province interessati;
2. Con decreto del Presidente della Repubblica del 21 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 250 del 26 ottobre 2001, è stato istituito l'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano di seguito denominato "Ente Parco", ai sensi dell'art. 9, co. 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'art. 4 co. 2 della legge 344/97, e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito, legge n. 394/91), il quale ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
3. L'Ente Parco ha sede legale ed amministrativa in Sassalbo in via Comunale, 23. La comunità del parco ha sede in Ligonchio Via Bagnoli, 30/32, dove si trova anche un ufficio periferico dell'Ente. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire uffici periferici nel territorio del Parco.
4. All'Ente Parco, ai sensi dell'art. 9, co. 13, della legge n. 394/91, si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e si intende inserito nella tabella IV allegata alla medesima legge.

Articolo 2 - Competenza Territoriale

1. L'Ente Parco esercita le competenze previste dalla legge e dagli atti attuativi sul territorio del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano delimitato dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale, depositata in originale presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed in copia conforme presso le Regioni Toscana ed Emilia Romagna e la sede dell'Ente Parco, ed allegata al citato decreto istitutivo dell'Ente Parco 21 maggio 2001.
2. Eventuali modificazioni introdotte, con le modalità previste dalle leggi n. 394/91 e 344/97, alla perimetrazione del Parco comportano l'immediato adeguamento alla nuova perimetrazione della competenza territoriale dell'Ente Parco.

Articolo 3 – Finalità

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge n. 394/91 e dal decreto istitutivo del 21 maggio 2001, l'Ente predispone il Piano per il Parco, il Regolamento ed il Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili previsti agli artt. 11, 12 e 14 della legge n. 394/91, attiva le procedure per la definizione di intese ai sensi dell'art 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine della piena applicazione delle misure di incentivazione previste dall'art. 7, della legge n. 394/91, e può promuovere i patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 4 - Nome e logo del Parco

1. L'Ente Parco, in tutti i suoi atti, si identifica con il nome di "Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano" e con il logo approvato dal Consiglio Direttivo con atto n. 8 del 22 maggio 2008.

2. Il Parco ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome e del proprio logo, escluso l'uso che del nome e del logo potrà essere fatto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nell'esercizio delle potestà che gli appartengono.

TITOLO II ORGANI DELL'ENTE PARCO

Articolo 5 – Organi

1. Sono Organi dell'Ente Parco:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) la Comunità del Parco.

2. Ai sensi dell'art. 9, co. 12, della legge n. 394/91, gli Organi dell'Ente Parco durano in carica cinque anni.

Articolo 6 – Presidente

1. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare d'intesa con i Presidenti delle Regioni Toscana ed Emilia Romagna e dura in carica cinque anni.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente Parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e promuove le azioni ed i provvedimenti più opportuni e necessari per la tutela degli interessi del Parco.

3. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva coordinandone l'attività ed emana gli atti a lui espressamente demandati dalle leggi, dai regolamenti e dal presente Statuto.

4. In qualità di rappresentante dell'Ente Parco, il Presidente sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali di qualsiasi natura e tipo; in particolare, rappresenta l'Ente, in sede di giurisdizione amministrativa, per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta e, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, interviene nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta.

5. Il Presidente, nell'ambito delle direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione emanate dal Consiglio Direttivo, esercita un potere di indirizzo, identificando le priorità degli interventi ed eventualmente progetti speciali e scadenze intermedie.

6. Il Presidente assegna al Direttore, nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo, le risorse finanziarie iscritte al bilancio dell'Ente per il perseguimento degli obiettivi fissati e programmati. Il Presidente verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive impartite ed accerta, avvalendosi del supporto di organismi tecnici di controllo e valutazione, il raggiungimento degli obiettivi assegnati e la realizzazione dei progetti previsti.

7. Il Presidente non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare atti di competenza del Direttore. In caso di inerzia o ritardo ovvero in caso di inosservanza delle direttive generali da parte del Direttore, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Presidente può nominare, previa contestazione, un Commissario ad acta, dandone conoscenza al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Nei casi d'urgenza la contestazione può essere omessa.

8. Il Presidente esercita, fino all'insediamento della Giunta Esecutiva, le funzioni ad essa spettanti, in base all'art. 16, co. 2, del presente Statuto.

Articolo 7 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da otto componenti, nominati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare secondo le modalità previste dall'art 9, co. 4, della legge n. 394/91 e dura in carica cinque anni.
2. In caso di morte, dimissioni di un Consigliere o comunque di vacanza del posto, il componente che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo residuo di carica del Consiglio Direttivo.
3. Le dimissioni da Consigliere devono essere presentate in forma scritta al Presidente ed hanno efficacia dal momento nel quale il Presidente le comunica al Consiglio Direttivo nella sua prima riunione e questo ne prende atto. Le dimissioni non possono essere comunque ritirate dopo la presa d'atto del Consiglio Direttivo.
4. Qualora il Presidente non provveda alla comunicazione di cui al comma precedente, il dimissionario può richiedere al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di prendere atto delle sue dimissioni.
5. I Consiglieri, nominati su designazione della Comunità del Parco, che all'atto della nomina rivestono la carica di Sindaco di un Comune oppure di Presidente di una Comunità Montana, di una Provincia o di una Regione, presenti nella Comunità del Parco, ovvero ancora di Assessori o Consiglieri degli stessi Enti, decadono immediatamente dall'incarico di membro del Consiglio Direttivo in caso di cessazione dalla predetta carica, con conseguente rinnovo, entro quarantacinque giorni, della designazione.
6. Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore del Parco e possono partecipare i Revisori dei conti, ed altresì, sempre senza diritto di voto, il Presidente della Comunità del Parco.
7. Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, personale dipendente del Parco, incaricati ed esperti, invitati, di volta in volta, dal Direttore e dal Presidente del Parco.

Articolo 8 - Prima Adunanza del Consiglio Direttivo

1. Ai sensi dell'art. 9, co. 7, della legge n. 394/91, il Consiglio Direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.
2. Nella prima adunanza, qualora i membri designati dalla Comunità del Parco in conformità all'art. 24, co. 1, lett. a), del presente Statuto risultino tutti nominati, il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno un Vice Presidente, scegliendolo tra questi, secondo le modalità di cui all'art. 15.
3. Per la validità della prima adunanza e delle deliberazioni in essa adottate il numero dei membri presenti non può essere inferiore a sette.

Articolo 9 - Convocazione del Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo è convocato:
 - a) dal Presidente;
 - b) su richiesta di almeno quattro Consiglieri in carica;
 - c) per deliberazione della Giunta Esecutiva.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente almeno sei volte l'anno, indicativamente nei mesi di marzo –luglio-novembre ed in seduta straordinaria ogni volta che la sua convocazione sia disposta ai sensi delle lettere b) e c) del comma precedente.
3. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del primo comma l'adunanza deve essere tenuta entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta al Presidente la richiesta o la deliberazione adottata dalla Giunta Esecutiva. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia avuto luogo, il Consiglio Direttivo può essere convocato, con il dovuto preavviso, e con il medesimo ordine del giorno, dal più anziano di età tra coloro che hanno presentato la richiesta di convocazione o tra i componenti della Giunta Esecutiva.
4. L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data deve essere consegnato ai componenti del Consiglio Direttivo nei seguenti termini:
 - a) almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, presso il domicilio indicato al momento dell'insediamento;
 - b) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza per i casi di motivata urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno.

c) ad inizio di seduta il presidente può proporre di aggiungere all'ordine del giorno argomenti rivestenti carattere di somma urgenza che saranno trattati solo se la maggioranza assoluta dei consiglieri componenti il direttivo approva l'inserimento.

Qualora la maggioranza dei Consiglieri lo richieda, la deliberazione deve essere differita al giorno seguente.

5. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso al Presidente la Comunità del Parco ed ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

6. L'avviso di convocazione può essere notificato a mano oppure può essere trasmesso per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo telegramma, telefax o altro mezzo di trasmissione dal quale risulti la data di invio e quella di ricevimento (ad es.: posta elettronica). Ai singoli consiglieri viene chiesto all'atto dell'insediamento di comunicare la modalità prescelta per l'inoltro dell'avviso di convocazione. La notifica a mano può essere opzionata solo dai consiglieri residenti o domiciliati presso la sede del parco.

7. Quattro giorni prima dell'adunanza i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria degli Organi, a disposizione dei Consiglieri. Nei casi di convocazione di urgenza i documenti relativi devono essere depositati contestualmente alla convocazione. Il bilancio di previsione, il rendiconto d'esercizio, il piano e il regolamento del parco, il piano pluriennale economico-sociale, devono essere trasmessi ai consiglieri contestualmente alla convocazione.

8. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma e salvo diversa motivata indicazione nella lettera di convocazione, presso la sede dell'Ente Parco a Sassalbo (MS) in via Comunale, 23.

Articolo 10 - Numero legale per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo

1. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente presiede il Vice-Presidente; in caso di contestuale assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio Direttivo è presieduto dal Consigliere più anziano di età presente.

3. I componenti il Consiglio Direttivo che escono dalla sala prima della votazione e quelli per i quali corre l'obbligo di astenersi non vengono computati per determinare la validità della deliberazione.

Articolo 11 - Numero legale per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

1. Salvi i casi di votazione segreta previsti dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo delibera, con votazione palese, a maggioranza dei presenti, eccettuato il caso in cui sia richiesta una maggioranza qualificata. In caso di parità prevale il voto del Presidente, tranne che per le votazioni segrete. Nell'eventualità di non accoglimento di una deliberazione la stessa non può essere ripresentata nella medesima seduta.

2. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso in modo palese dalla maggioranza dei presenti.

3. Per la revisione totale o parziale dello Statuto è richiesta, sia per la validità della seduta che per la validità della deliberazione, la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti in carica. Qualora la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e la deliberazione è approvata qualora ottenga per due volte il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica.

4. I membri del Consiglio Direttivo non possono partecipare alle deliberazioni e devono astenersi dal partecipare tanto alla discussione che al voto, riguardanti liti e contabilità loro proprie verso l'Ente Parco e verso eventuali organismi dal medesimo amministrati o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio, di liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado ovvero si tratti di conferire impieghi o incarichi ai medesimi.

5. I divieti di cui al comma precedente comportano anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione di detti affari.

Articolo 12 - Funzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, ispirandosi ai principi di buon andamento, imparzialità e legalità, nonché ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e pubblicità, determina l'indirizzo programmatico e definisce gli obiettivi da perseguire, nonché verifica, attraverso il Presidente, la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2. Il Consiglio Direttivo:

- a) delibera lo Statuto dell'Ente Parco, sentito il parere della Comunità del Parco, e delibera ogni sua revisione;
- b) elegge, con le modalità previste dallo Statuto, il Vice Presidente e la Giunta Esecutiva;
- c) delibera l'attività generale di indirizzo e programmazione;
- d) delibera i bilanci annuali, le loro variazioni ed assestamenti ed il conto consuntivo;
- e) delibera la proposta di dotazione organica e ogni sua revisione;
- f) delibera i regolamenti interni per il raggiungimento delle finalità dell'Ente Parco;
- g) adotta, previo parere della Comunità del Parco, il Regolamento del Parco previsto dall'art. 11 della legge n. 394/91;
- h) indica, ai sensi dell'art. 12, co. 3, della legge n. 394/91, i criteri per la predisposizione del Piano per il Parco;
- i) delibera, ai sensi dell'art. 9, co. 8, della legge n. 394/91, sulla proposta di Piano per il Parco;
- j) esprime motivata valutazione sulla proposta di piano pluriennale economico – sociale di cui all'art. 14 della legge n. 394/91, e successive modificazioni ed integrazioni;
- k) esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale;
- l) delibera di intervenire, qualora lo ritenga opportuno o necessario, nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale del Parco e propone azioni di tutela in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive del Parco;
- m) delibera in ordine all'assunzione di mutui, all'acquisto ed all'alienazione di beni immobili e all'acquisto, all'alienazione ed al trasferimento di diritti reali sui medesimi;
- n) individua l'ubicazione degli uffici periferici del Parco e decide in ordine alla collaborazione e/o alla costituzione di forme associative con altri enti parco;
- o) nomina i rappresentanti del parco in seno ad enti e organismi esterni;
- p) ratifica, nella prima seduta, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo assunte in via d'urgenza dal Presidente;
- q) assume ogni altro provvedimento ad esso demandato dalla legge, dai regolamenti ovvero sottoposto alla sua attenzione dalla Giunta Esecutiva o dal Presidente;
- r) assume provvedimenti in ordine alle deliberazioni approvate dalla Giunta Esecutiva ogni volta che lo ritenga opportuno la maggioranza (assoluta) dei consiglieri.

Articolo 13 - Verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

1. Il verbale della riunione del Consiglio Direttivo è sottoscritto dal Presidente o, in sua assenza, da chi presiede l'adunanza, e dal Direttore e dal soggetto incaricato della verbalizzazione se diverso dal direttore.

2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Consiglieri, le loro dichiarazioni di voto.

3. Il controllo degli atti avviene nei limiti, nei modi e nei termini stabiliti dagli articoli 29 e 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle prescrizioni normative che regolano la materia. Le deliberazioni sono pubblicate, entro venti giorni dalla loro adozione, mediante affissione all'Albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi, decorsi i quali divengono esecutive, salvo gli atti per i quali siano previsti termini diversi.

4. Le delibere sono conservate presso la sede dell'Ente Parco unitamente agli estremi d'esecutività ed agli eventuali atti di annullamento da parte degli Organi di controllo.

5. In quanto soggette ad approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di amministrazione vigilante, ai sensi degli articoli 9, comma 1 e 21, comma 1, della legge n. 394 del 1991 le delibere di adozione o di modificazione degli statuti, dei regolamenti e delle piante organiche sono corredate del parere del Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 14 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Direttivo sono pubbliche salvo che lo stesso consiglio a maggioranza semplice dei componenti in carica o dei presenti non stabilisca altrimenti con deliberazione motivata, nelle sole ipotesi di cui al successivo comma 2.
2. Le sedute del Consiglio Direttivo sono segrete qualora si tratti di questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti e giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata, sulle capacità e sulle qualità personali.

Articolo 15 - Vice Presidente

1. Il Vice Presidente del Parco, scelto tra i membri designati dalla Comunità del Parco, è eletto dal Consiglio Direttivo nel corso della prima adunanza a maggioranza assoluta ed a votazione segreta.
2. Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza prevista la votazione si ripete, con le stesse modalità, per altre due volte in sedute distinte.
3. Qualora non si raggiunga per tre volte il numero dei voti previsti, nella successiva seduta è eletto Vice Presidente il candidato che abbia riportato il maggior numero dei voti.
4. Il Vice Presidente fa parte di diritto della Giunta Esecutiva e sostituisce il Presidente in ogni caso di assenza o impedimento.

Articolo 16 - Giunta Esecutiva. Composizione e competenze

1. La Giunta esecutiva è composta:
 - a) dal Presidente dell'Ente Parco, che la presiede;
 - b) dal Vice Presidente dell'Ente Parco, che ne fa parte di diritto;
 - c) da tre membri eletti dal Consiglio Direttivo scelti tra i Consiglieri in carica.
2. Alle sedute della Giunta Esecutiva partecipa il Direttore del Parco senza diritto di voto. Alla Giunta Esecutiva compete:
 - a) la formulazione di proposte di atti di competenza del Consiglio Direttivo;
 - b) la cura dell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
 - c) l'adozione di atti inerenti all'esercizio di singole funzioni specificatamente e preventivamente delegate dal Consiglio direttivo, previa puntuale indicazione dei principi e criteri ai quali la giunta dovrà attenersi nell'adozione degli stessi;
 - d) l'adozione in via di urgenza delle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica nella prima seduta utile del consiglio direttivo;
 - e) l'adozione di atti relativi al personale, che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto al Consiglio Direttivo, al Presidente e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Direttore del Parco;
 - f) l'adozione di tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto al Consiglio Direttivo, al Presidente e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Direttore del Parco.Di ciascuna deliberazione della Giunta Esecutiva è data comunicazione al Consiglio Direttivo.

Articolo 17 - Elezione della Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva è eletta dal Consiglio Direttivo, con la presenza di almeno 2/3 dei consiglieri in seduta pubblica.
2. La composizione della Giunta Esecutiva è proposta dal Presidente e votata a maggioranza dal Consiglio Direttivo.
3. I membri della Giunta Esecutiva, fatta eccezione per il Presidente ed il Vice Presidente, possono essere oggetto di sfiducia attraverso apposita mozione, proposta dal Presidente o da almeno 1/4 dei Consiglieri in carica del Consiglio Direttivo e votata dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo. In caso di sfiducia, il Consiglio Direttivo provvede all'elezione dei nuovi componenti la Giunta Esecutiva con le modalità previste dal presente articolo in una successiva seduta da tenersi entro dieci giorni.

Articolo 18 - Convocazione della Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario ovvero entro dieci giorni qualora ne facciano richiesta almeno due componenti. La convocazione è disposta mediante avviso contenente l'ordine del giorno che deve pervenire ai membri della Giunta almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi di motivata urgenza per i quali i termini sono ridotti a ventiquattro ore.
2. Le integrazioni all'ordine del giorno sono ammesse con preavviso di almeno ventiquattro ore prima dell'ora stabilita per la riunione.
3. L'avviso di convocazione deve essere notificato a mano, trasmesso per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo telegramma, oppure a mezzo telefax, o altro mezzo di trasmissione dal quale risulti la data di invio e quella di ricevimento (posta elettronica, ecc.), presso il domicilio indicato al momento dell'insediamento. Ai singoli membri della giunta viene chiesto all'atto dell'insediamento di comunicare la modalità prescelta per l'inoltro dell'avviso di convocazione. La notifica a mano può essere opzionata solo dai membri residenti o domiciliati presso la sede del parco.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e per motivi di urgenza la Giunta Esecutiva è convocata, con le medesime modalità previste dal presente articolo, dal Vice-Presidente.
5. Delle convocazioni della Giunta Esecutiva si deve dar comunicazione ai membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 19 - Numero legale per la validità delle sedute e delle deliberazioni della Giunta Esecutiva

1. Per la validità delle sedute della Giunta Esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente presiede il Vice Presidente; in caso di contestuale assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente la Giunta Esecutiva è presieduta dal membro più anziano di età presente.
3. La Giunta Esecutiva delibera, a maggioranza dei presenti, con votazione palese ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o di colui che presiede la seduta.
4. I componenti la Giunta Esecutiva che escono dalla sala prima della votazione non vengono computati per determinare la validità della seduta.
5. Nei casi di urgenza motivata le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti.
6. Il voto contrario del Consiglio Direttivo su una proposta della Giunta Esecutiva non comporta né la decadenza né le dimissioni della stessa.
7. Le sedute della giunta non sono pubbliche.

Articolo 20 - Verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni della Giunta Esecutiva

1. Alla verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni della Giunta Esecutiva si provvede con le modalità di cui al precedente art. 13.

Articolo 21 - Cessazione dei singoli componenti della Giunta Esecutiva

1. Fatta eccezione per il Presidente, in caso di cessazione delle funzioni di componente la Giunta Esecutiva per dimissioni, revoca o altra causa, il Consiglio Direttivo provvede alla nuova elezione con le modalità di cui all'art. 17.
2. Le dimissioni del Presidente e/o di oltre la metà dei componenti la Giunta Esecutiva comportano la decadenza della Giunta stessa con effetto dalla data di elezione ed insediamento della nuova Giunta Esecutiva.
3. In caso di vacatio funzionale, le funzioni della Giunta Esecutiva sono assunte dal Presidente.

Articolo 22 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con le modalità previste dall'art. 9, co. 10, della legge n. 394/91, esercita il riscontro di legittimità amministrativa e contabile secondo le prescrizioni normative che vigono in materia per gli Enti Pubblici non Economici e sulla base del Regolamento di contabilità dell'Ente Parco.
2. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 23 - Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco è costituita dai Presidenti delle Regioni, dai Presidenti delle Province, dai Sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle Comunità Montane, il cui territorio ricade tutto o in parte in quello del Parco.
2. In caso di impedimento a partecipare alla riunione, ciascun membro della Comunità del Parco può conferire delega scritta ad un terzo affinché lo sostituisca in seno al collegio; il documento contenente la delega va esibito, anteriormente all'inizio della seduta per la quale è stato rilasciato, al Presidente della Comunità del Parco, il quale dispone che esso sia acquisito a verbale e conservato agli atti della seduta. In capo ad ogni soggetto non può essere rilasciate più di una delega.
3. La Comunità del Parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco. I documenti della Comunità del Parco sono acquisiti e conservati presso la sede dell'Ente Parco.
4. La Comunità del Parco elegge al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Ufficio di Presidenza.
5. Dell'Ufficio di Presidenza fanno parte, di diritto, il Presidente e il Vicepresidente della Comunità del Parco, oltre a quattro membri eletti dall'assemblea, i quali devono rappresentare le quattro province. Presidente, Vicepresidente e membri dell'Ufficio di Presidenza restano in carica per una durata di anni cinque. Decadono dall'incarico in caso di cessazione dall'incarico che ha costituito titolo per l'accesso alla Comunità del Parco.
6. La Comunità del Parco si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del suo Presidente. Può altresì riunirsi su richiesta del Presidente dell'Ente Parco o di almeno un terzo dei suoi componenti. La riunione deve tenersi entro venti giorni dalla richiesta.
7. Le riunioni si tengono in via ordinaria presso la Comunità del Parco a Ligonchio (RE) in via Enzo Bagnoli n. 30/32.
8. La Comunità del parco e il suo Ufficio di presidenza sono dotati di una segreteria. Per l'esercizio delle funzione attribuite alla Comunità di Parco e al suo Ufficio di presidenza deve escludere la previsione di una dotazione di strutture e personale di supporto.
9. Il Presidente dell'ente parco può essere invitato a partecipare alle riunioni della Comunità del Parco , con facoltà di parola e senza diritto di voto.

Articolo 24 - Funzioni della Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco svolge i seguenti compiti:
 - a) designa cinque rappresentanti per la formazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco. La designazione dei rappresentanti della Comunità del Parco avviene con voto limitato, secondo le modalità previste nel Regolamento di organizzazione di cui alla successiva lett. i);
 - b) partecipa, ai sensi dell'art. 12, co. 3, della legge n. 394/91, alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del Piano del Parco indicati dal Consiglio Direttivo;
 - c) esprime parere obbligatorio sul Piano per il Parco predisposto dall'Ente;
 - d) esprime parere obbligatorio sul Piano del Parco deliberato dal Consiglio Direttivo, ove venga modificato rispetto a quello predisposto dall'Ente e sul quale la Comunità aveva espresso parere;
 - e) approva, ai sensi dell'art. 14, co. 2, della legge n. 394/91, contestualmente all'elaborazione del Piano per il Parco, il Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, che, previa motivata valutazione del Consiglio Direttivo, sottopone all'approvazione delle Regioni Toscana ed Emilia Romagna, e vigila sulla sua attuazione;
 - f) esprime parere obbligatorio sul bilancio e sul conto consuntivo dell'Ente Parco;
 - g) esprime parere obbligatorio sul Regolamento del Parco;
 - h) esprime parere obbligatorio su altre questioni, a richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo;
 - i) esprime parere obbligatorio sullo Statuto dell'Ente Parco e sulle eventuali revisioni;
 - l) adotta il proprio regolamento di organizzazione.

TITOLO III ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Articolo 25 – Direttore

1. Il Direttore del Parco è nominato con le modalità di cui all'art. 9, co. 11, della legge n. 394/91.
2. Nell'ambito delle funzioni generali previste dalla legge per i dirigenti della Pubblica Amministrazione, il Direttore svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 - a) coopera e collabora con il Presidente e con gli Organi dell'Ente Parco per la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare;
 - b) adotta, salvo quanto previsto dal regolamento generale di organizzazione, tutti gli atti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
 - c) nel rispetto della normativa vigente assume le determinazioni, sulla base dei criteri fissati dal Consiglio Direttivo, relative all'instaurazione di rapporti di consulenza e collaborazione con professionisti e con Enti specializzati;
 - d) nel rispetto dei principi e delle norme dettati dalla legge e dal regolamento generale di organizzazione, assume le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro, ivi comprese le relazioni sindacali;
 - e) partecipa, con parere consultivo e nella qualità di segretario, alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva e ne sottoscrive i verbali e gli atti deliberativi insieme al Presidente;
 - f) esprime il parere di regolarità tecnica e contabile degli atti, presiede commissioni di gara, di concorso e stipula i contratti;
 - g) è l'interlocutore dell'Ufficiale del Corpo Forestale dello Stato preposto al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente di cui agli artt. 1 e ss. del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, attuativo della previsione dell'art. 21, co. 2, della legge n. 394 del 1991;
 - h) rilascia il nulla osta di cui all'art. 13 della legge n. 394/91, sulla base dell'istruttoria tecnica degli uffici dell'Ente. Qualora venga esercitata un'attività in difformità dal Piano per il Parco, dal Regolamento e dal nulla osta, dispone la sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione o di trasformazione di opere. In caso di non ottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro i termini stabiliti, il Direttore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo le procedure di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai sensi dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio Decreto n. 639 del 14 aprile 1910;
 - i) provvede, ai sensi dell'art. 30, co. 2, della legge n. 394/91, alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite per la violazione delle disposizioni emanate dall'Ente Parco a tutela dell'area protetta;
4. Le determinazioni del direttore sono pubblicate all'albo pretorio dell'ente in elenco per 15 giorni consecutivi.

Articolo 26 – Personale

1. Il personale dell'Ente Parco è quello previsto dalla dotazione organica regolarmente approvata ed assegnato agli uffici o servizi competenti per settori omogenei a cui sono preposti funzionari che rispondono direttamente al Direttore; l'Ente Parco può inoltre avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e strutture messi a disposizione dalle regioni, dalle province interessate, dagli enti locali, nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.
2. L'attribuzione temporanea di mansioni superiori al personale di cui al primo periodo del precedente comma 1, rimane disciplinata dalle disposizioni vigenti in materia.

3. La sorveglianza sul territorio del Parco è esercitata dal Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato.

4. Il Direttore può conferire ai dipendenti dell'Ente Parco in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 138, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e ss. mm.ii., compiti di sorveglianza, previa accettazione di questi ultimi, in aggiunta o in concomitanza agli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento di detti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata.

5. Per il conseguimento delle finalità istitutive del Parco è consentito, a seguito di conformi deliberazioni del Consiglio Direttivo, l'impiego di personale tecnico e di manodopera ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale e nel rispetto della normativa vigente. Alle relative procedure l'Ente Parco provvede successivamente all'approvazione del bilancio di previsione ove sia iscritto il connesso stanziamento.

Articolo 27 – Corsi di formazione professionale

1. L'Ente Parco partecipa al miglioramento della professionalità dei propri dipendenti organizzando corsi di formazione ovvero garantendo la partecipazione del personale a corsi di formazione professionale organizzati da strutture specializzate.

2. L'Ente Parco può organizzare altresì, anche d'intesa con altre Amministrazioni Pubbliche o Istituzioni Private corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di Guida Parco.

TITOLO IV PARTECIPAZIONE

Articolo 28 – Accesso alle informazioni

1. Il coinvolgimento dei cittadini si realizza mediante la conoscenza delle scelte che devono essere effettuate e degli elementi di valutazione in termini di impatto ambientale, economico e sociale, e mediante la possibilità di intervenire attivamente nel processo decisionale, con una partecipazione "informata".

2. L'Ente Parco sostiene l'accesso all'informazione e la partecipazione pubblica alle decisioni, adottando i principi e le forme previste dalla Convenzione di Aarhus e dalla normativa vigente europea e nazionale ad essa correlata.

Articolo 29 – Processi Partecipativi

1. L'Ente Parco attiva processi partecipativi, finalizzati al coinvolgimento della popolazione e dei portatori di interesse locali, a sostegno della realizzazione di tutte le forme di programmazione e pianificazione che competono all'Ente, nonché alla realizzazione di progetti economici, sociali ed ambientali che, per strategicità, rilevanza e dimensione possono incidere significativamente nello sviluppo e nella qualità della vita delle popolazioni locali.

2. Le modalità di convocazione di ordinamento e di funzionamento degli istituti della partecipazione previsti nel presente titolo IV sono stabilite con Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo; tale Regolamento deve assicurare il pieno rispetto dei principi di partecipazione.

Articolo 30 – Istanze, Petizioni e Proposte

1. L'Ente Parco riconosce e garantisce ai cittadini, alle Associazioni ed ai soggetti collettivi in genere, il diritto di istanza, petizione e proposta.

2. L'Ente Parco, tramite il Presidente ovvero la Giunta Esecutiva, esprime per iscritto entro sessanta giorni le proprie valutazioni per ogni singola iniziativa.

3. Mediante le istanze i cittadini chiedono ragione su specifici aspetti dell'attività dell'Ente Parco.

4. Mediante le petizioni i cittadini sollecitano l'intervento su questioni di interesse generale ed espongono comuni necessità.

5. Mediante le proposte i cittadini possono avanzare richieste per l'adozione da parte degli Organi dell'Ente Parco di atti specifici.

6. Modalità e termini per la modulazione di istanze, petizioni e proposte, nonché i termini per la definizione delle medesime, sono stabilite dal Regolamento di cui all'art. 30, comma 2.

TITOLO V REVISIONE DELLO STATUTO

Articolo 31 - Modalità di Revisione

1. La revisione totale o parziale del presente Statuto deve essere deliberata secondo le modalità previste dall'art. 11 , co. 3.